

DX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI LUNEDÌ 3 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.
Congedi	20251
Disegni di legge:	
(<i>Annunzio di presentazione</i>)	20252
(<i>Annunzio di ritiro</i>)	20252
(<i>Deferimento a Commissioni in sede legislativa</i>)	20251
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	20252
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37)	20253
PRESIDENTE	20253, 20255, 20256
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	20253, 20255, 20259
REPOSSI	20253, 20255
DI VITTORIO	20255
NOCE LONGO TERESA	20256, 20264
FEDERICI MARIA, <i>Relatore</i>	20257
MARTINI FANOLI GINA	20261
LIZZADRI	20262
VIVIANI LUCIANA	20263
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	20252
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	20252
Votazione nominale	20264, 20265

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Helfer, Lombardi Colini Pia, Lucifredi e Petrucci.

(*I congedi sono concessi*).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51, di un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1393);

« Adeguamento dei limiti di valore per la autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1394);

« Adeguamento dei limiti di valore per la autorizzazione agli acquisti e per l'esercizio della tutela governativa sugli Istituti dei culti diversi dalla religione cattolica » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1395);

La seduta comincia alle 10.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 28 giugno 1950.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

« Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1396);

« Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura » (*Urgenza*) (1399);

« Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato » (1400).

Se non vi sono obiezioni così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasmissione dal Senato di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

Proposta di legge d'iniziativa del senatore Bosco: « Concessione di una pensione straordinaria al signor Giuseppe Santagata, padre del giovanetto Santagata Carlo ucciso dai tedeschi in Capua il 5 ottobre 1943 » (*Approvato dal Senato*) (1408);

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bilossi, Pieraccini, Zoli, Mariotti, Platone, Bardini e Ristori: « Concessione di una pensione straordinaria alla signora Iva Fanfoni vedova del senatore Giuseppe Rossi reversibile al figlio minore della stessa, Giuseppe Rossi fu Giuseppe » (*Approvato dal Senato*) (1409);

« Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1410);

« Concessione di un assegno caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1413).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire, per gli ultimi due, se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha presentato alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1941-42 » (1411);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 » (1412).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha trasmesso alla Presidenza il decreto che autorizza il ritiro dalla Camera del disegno di legge concernente la determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1947 (1034).

Il disegno di legge è stato, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

MONTERISI: « Ratizzazione dei prestiti o delle quote di prestiti agrari di esercizio scadenti in provincia di Foggia durante l'anno 1949 » (1406);

CHIESA TIBALDI MARY, ADONNINO, ANGELINI, ARCAINI, BAGNERA, BAVARO, BUCCIARELLI DUCCHI, CALOSSO, CARTIA, CHIOSTERGI, CORNIA, CODACCI PISANELLI, CORSANEGO, DELLI CASTELLI FILOMENA, DE VITA, DI FAUSTO, ERMINI, FARINET, GATTO, GENNAI TONIETTI ERISIA, GIAMMARCO, GIULIETTI, GUERRIERI FILIPPO, GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, JERVOLINO MARIA, LARUSSA, MELIS, MONTICELLI, MUSSINI, NEGRARI, PAGLIUCA, PERRONE CAPANO, POLETTI, PONTI, PROIA, RESCIGNO, ROSSI PAOLO, SAMMARTINO, SARAGAT, SCOTTI ALESSANDRO, SEDATI, SPOLETTI, TESAURO, VICENTINI e VIGORELLI: « Elezione dei delegati alla prima sessione dell'Assemblea costituente mondiale » (1407).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri. (37).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Dobbiamo iniziare la discussione degli articoli.

Chiedo al Governo se accetta il testo della Commissione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto, riservando al Governo il diritto di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salarie, braccianti e partecipanti, quale che sia la forma della compartecipazione), le lavoratrici a domicilio per conto di terzi, le addette ai servizi domestici, nonché a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Repossi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole:* quale che sia la forma della compartecipazione, le lavoratrici a domicilio per conto di terzi, le addette ai servizi domestici ».

Ha facoltà di svolgerlo.

REPOSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mio intervento in sede di discussione generale del disegno di legge per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri espressi delle preoccupazioni sulla possibilità o meno che la legge in esame potesse essere veramente operante per tutte le categorie di lavoratrici che erano indicate nell'articolo 1 del progetto della Commissione, ed in modo particolare espressi la mia preoccupazione per quanto riguarda le lavoranti a domicilio e le addette ai servizi familiari,

preoccupazioni di carattere tecnico perché, esaminando attentamente il progetto, noi troviamo veramente delle situazioni che ci indicano, a mio modesto avviso, con tutta sicurezza, come questa legge a favore di queste due categorie di lavoratrici, lavoranti a domicilio ed addette ai servizi familiari, certamente sarebbe inoperante.

Le lavoratrici, a seconda delle categorie cui appartengono, hanno situazioni diverse (situazioni di lavoro, situazioni contrattuali, situazioni rispetto alle diverse assicurazioni), e questi aspetti diversi comportano che nello studio di eventuali previdenze che si vogliono concedere a queste lavoratrici non bisogna mai, secondo me, dimenticare le situazioni esistenti, e quindi rendere possibile un provvedimento a favore delle lavoratrici rispetto alla situazione che già abbiamo nel campo previdenziale e nel campo assistenziale.

Premesso che la mia preoccupazione è proprio questa, di fare un qualche cosa che sia immediatamente operante a favore di queste categorie di lavoratrici (lavoranti a domicilio e addette ai servizi familiari), e di evitare di promettere per poi non mantenere nulla, ho ritenuto opportuno presentare una serie di emendamenti, anzi ho proposto addirittura un titolo aggiuntivo della legge, il titolo terzo, che riguarda appunto le lavoranti a domicilio e le addette ai servizi familiari. Mi consenta quindi il signor Presidente che, illustrando questo primo emendamento all'articolo 1, in qualche modo indichi il perché degli altri emendamenti, in quanto tutti gli altri emendamenti non sono altro che la conseguenza di questo primo emendamento all'articolo 1.

All'articolo 6-bis del progetto della Commissione è detto che alle lavoratrici spetta l'assistenza sanitaria di parto dall'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia. Ora, tutti sappiamo che le lavoranti a domicilio, nel loro complesso, salvo alcune categorie appartenenti a certe zone di lavoro, e le addette ai servizi familiari — le domestiche — non sono iscritte, non hanno la tutela della cassa malattia. Pertanto, mi domando come potrebbe essere operante questo articolo 6-bis.

Inoltre abbiamo un altro articolo che mette in evidenza come la Commissione stessa si trovi imbarazzata, sul piano tecnico, quando risolve in qualche modo la questione, (dimenticando però questo primo impegno dell'articolo 6-bis) quando cioè dice che le indennità saranno corrisposte dalla competente gestione dell'I. N. A. M. Quindi, la cassa malattia, che

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

non raccoglie queste categorie di lavoratrici (lavoranti a domicilio e addette ai servizi familiari), sarebbe obbligata ad istituire tutta una gestione speciale. Ora, pensate alle spese e alle difficoltà che tutto questo comporterebbe prima che venga reso operante l'articolo 15, lettera B.

Potremmo guardare poi l'articolo 16 ove si parla di retribuzione. Sono categorie di lavoratori che non hanno un contratto di lavoro, che non si trovano di fronte ad una organizzazione sindacale padronale, per cui fino a questo momento non si è potuta sistemare questa categoria di lavoratori. Bisognerebbe quindi, località per località, stabilire il trattamento che si usa sia in natura che in denaro, affidando poi la cosa agli organi dell'ispettorato. Pertanto, anche su questo punto la legge rimane inoperante perchè bisogna prima stabilire le retribuzioni.

Inneggiate le differenze che possono avvenire tra località e località. Non parliamo poi di settentrione e meridione. Bisogna stabilire anche esattamente qual'è la figura, in molti casi, della lavorante a domicilio. Basterebbe pensare alla confusione che esiste, per esempio, in provincia di Como, per quanto riguarda le merlettaie e basterebbe pensare, per esempio, alle stesse addette ai servizi familiari: quelle a servizio intero e quelle a mezzo servizio. La legge, di fronte alla contribuzione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e tubercolosi, data l'esiguità del contributo (4-8 lire settimanali al massimo) ha consentito una via transattiva, dicendo: sono addette ai servizi familiari, a servizio intero, coloro che oltre a prestare il lavoro durante la giornata, alloggiano presso la famiglia; tutte le altre, comunque sia il lavoro, consideriamole a mezzo servizio. Per esempio, uno che fa dei piccoli servizi, due volte la settimana, di pulizia del pavimento, è considerato, agli effetti della assicurazione, a mezzo servizio. Tutto ciò è stato facile superarlo data l'esiguità del contributo.

Ora, ciò sta a dimostrare che non abbiamo ancora stabilito la figura del lavorante a domicilio. E che la cosa sia in questi termini, lo vediamo dal fatto che i colleghi sindacalisti hanno presentato all'esame della Camera diversi progetti di legge che tendono appunto a regolare sia il lavoro a domicilio, sia il lavoro degli addetti ai servizi familiari perchè si possa una buona volta, regolamentato questo, arrivare a delle provvidenze a favore di queste lavoratrici.

Di fronte a questa situazione ho presentato una serie di emendamenti che, a mio

avviso, rendono immediatamente operante la legge perchè col titolo aggiuntivo III vengo a proporre qualche cosa che sia immediatamente operante a favore di queste lavoratrici. Quello che più conta è di dare subito qualche cosa di concreto a queste lavoratrici, quindi una legge immediatamente operante a loro favore, attraverso l'assistenza economica.

Con altro emendamento aggiuntivo che ho indicato come articolo 1-bis, non soltanto diamo la garanzia, o cerchiamo almeno di dare la garanzia a queste lavoratrici che il loro problema è sul tavolo, non soltanto dimostriamo di dare qualche cosa subito a queste lavoratrici, ma si impegna, con questo articolo, il Governo, se lo accetta, e soprattutto si impegna il Parlamento, a provvedere con successiva legge a stabilire norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio, che prestino servizio retribuito alle dipendenze altrui.

Quindi in questa legge, che riguarda la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, il Parlamento, votando l'articolo aggiuntivo 1-bis, si impegna ad emettere, a scadenza non lontana, un nuovo provvedimento in favore di queste lavoratrici.

Conseguenza di questo articolo 1-bis è il titolo III, che dà un'immediata assistenza economica a queste categorie lavoratrici.

Ritengo pertanto di aver fatto cosa veramente rispondente agli interessi ed alle esigenze delle lavoratrici addette ai servizi familiari e di quelle addette ai lavori a domicilio.

Ecco perchè propongo, come primo emendamento all'articolo 1, la soppressione delle parole « quale che sia la forma della compartecipazione, le lavoratrici a domicilio per conto di terzi, le addette ai servizi domestici », in quanto tutto ciò formerà poi materia del titolo III, e trova una più giusta rispondenza in quell'articolo 1-bis che ho proposto.

PRESIDENTE. Mi pare, se ho ben capito il concetto dell'onorevole Repossi, che l'emendamento all'articolo 1 vada necessariamente congiunto con l'altro emendamento aggiuntivo presentato come articolo 1-bis, del seguente tenore:

« Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

Alle lavoratrici di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge ».

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Innanzitutto debbo protestare contro la procedura che si segue nella discussione di questa legge, una procedura che a me sembra inammissibile.

Noi abbiamo fatto la discussione generale sulla base di un unico testo elaborato dalla Commissione. La relatrice ha spiegato che questo testo è stato il frutto di due anni di intenso lavoro, attraverso il quale i componenti della Commissione, di tutti i settori della Camera, sono riusciti a mettersi d'accordo su di un testo approvato all'unanimità, e presentato in nome di tutta la Commissione all'Assemblea, senza quindi una relazione di minoranza.

La discussione generale si è svolta pertanto su questo unico testo, perché in quel momento non vi era nessun emendamento.

Ora, a discussione generale chiusa, ci troviamo in presenza, non di emendamenti di forma che tendano a migliorare e a rendere più chiaro il testo, ma di una serie di emendamenti che mutano completamente il disegno di legge, che non è più quello sul quale si è svolta la discussione generale e sul quale la onorevole Federici ha fatto la sua relazione.

Io domando se questo procedimento sia ammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, prendo atto della sua protesta; devo però avvertirla che non ho i poteri di violare il regolamento a tal punto da proibire ai colleghi di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi. Infatti l'articolo 86 del regolamento, che ella certamente ricorda, stabilisce che si possono presentare emendamenti o articoli aggiuntivi, nelle forme ivi previste fino ad un'ora prima dell'inizio della seduta.

Quindi, la sua protesta, evidentemente diretta alla Presidenza della Camera, non ha ragion d'essere, a parer mio; la Presidenza non solo doveva comportarsi così, ma non poteva comportarsi altrimenti, senza menomare il diritto del deputato a presentare questi emendamenti nei termini regolamentari.

DI VITTORIO. La mia protesta non voleva essere una protesta formale, tanto è vero che non ho fatto espresso richiamo all'articolo 86; ho voluto soltanto rilevare il procedimento anormale seguito. Infatti, questi emendamenti, poiché tendono a modi-

ficare profondamente il disegno di legge, dovevano essere, per correttezza, presentati prima della discussione generale, in modo che questa si svolgesse tenendo conto degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, ella invoca una ragione di opportunità.

DI VITTORIO. Esattamente.

PRESIDENTE. Quindi, la sua protesta va non alla Presidenza della Camera, ma ai presentatori degli emendamenti.

DI VITTORIO. Sicuro, ed anche al Governo, che non li ha presentati al momento opportuno, in modo che la discussione generale si svolgesse anche su questi emendamenti.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In sede di discussione generale il Governo ha precisato il suo punto di vista a proposito delle questioni sollevate da questi emendamenti.

DI VITTORIO. Il Governo ha parlato alla fine della discussione generale ed ha fatto soltanto delle vaghe riserve.

REPOSSI. Io dissi che per le domestiche ritengo necessario un altro provvedimento, organico ed omogeneo, che risponda meglio alle esigenze.

DI VITTORIO. Tutti riconosciamo che è necessario un altro provvedimento.

REPOSSI. E quindi sono stato conseguente.

DI VITTORIO. Comunque, ritengo che il procedimento non sia stato corretto e leale, anche se formalmente è regolamentare.

Noi siamo contrari a questi emendamenti: le ragioni esposte dall'onorevole Repossi per giustificarli non ci hanno convinti. Del resto, l'onorevole Repossi, che è membro della Commissione, sa benissimo che questi stessi argomenti sono stati oggetto di lunghissime e laboriose discussioni in seno alla Commissione e che, alla fine di tutta la discussione, siamo stati d'accordo sulla estensione dei benefici della legge anche alle lavoratrici a domicilio.

REPOSSI. E li estendiamo in una forma concreta. Ho proposto il titolo III.

DI VITTORIO. No, onorevole Repossi, in base al suo primo emendamento, queste lavoratrici sono escluse. Poi, con l'articolo 1-bis, dice che sarà provveduto con la successiva legge. Quindi c'è la promessa di un'altra legge...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vi è un nuovo titolo proposto dall'onorevole Repossi.

DI VITTORIO. Ma quello si riferisce alla conservazione del posto!

REPOSSI. No.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, se tiene presente l'articolo 86 del regolamento, che mi permettevo di ricordarle poc'anzi, vedrà che esiste una norma che le dà la facoltà di superare l'ostacolo da lei prospettato, in quanto dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento, possono chiedere il rinvio della discussione all'indomani.

DI VITTORIO. Senza dubbio la presentazione improvvisa di tutti questi emendamenti, che modificano profondamente la legge, ci impone onestamente di chiedere un po' di tempo per esaminarli a fondo. Però, d'altra parte, questa legge è urgentissima e molto attesa dalle lavoratrici. Vi sono accordi sindacali sospesi in attesa della sua approvazione. Abbiamo una serie di difficoltà per cui esitiamo a domandare un rinvio, anche perché il rinvio potrebbe anche significare — dato che siamo ormai alla vigilia delle vacanze — rinvio a dopo le vacanze, il che vogliamo evitare.

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCE LONGO TERESA. Anche io sono contro gli emendamenti presentati dall'onorevole Repossi, non soltanto per le ragioni illustrate testé dal nostro collega Di Vittorio, ma anche perché evidentemente mi pare che l'onorevole Repossi, come gli altri deputati membri della Commissione che hanno presentato emendamenti, visto che in Commissione si era votato un altro testo, approfittano ora per riproporre le questioni bocciate in Commissione.

Hanno diritto di far questo, sta bene. Tuttavia, voglio ribadire che questa procedura non è molto leale (*Commenti al centro e a destra*) perché abbiamo concordato questo testo e la minoranza perciò ha rinunciato a presentare una sua relazione.

Per quanto riguarda specificamente gli emendamenti, l'onorevole Repossi propone di escludere dal beneficio della legge le lavoratrici a domicilio e quelle che lavorano con qualsiasi forma di compartecipazione, cioè una parte delle lavoratrici agricole.

REPOSSI. No, perché quando si dice «compartecipanti» si è detto tutto.

Onorevole Noce, ha letto l'articolo come è formulato?

NOCE LONGO TERESA. Stiamo discutendo gli emendamenti all'articolo 1 e mi attengo al testo da lei presentato a modifica dell'articolo 1, col quale lei propone di sopprimere le parole: «quale che sia la forma della

compartecipazione», cioè le lavoratrici addette ai lavori agricoli, «le lavoratrici a domicilio per conto di terzi, le addette ai servizi domestici».

REPOSSI. Legga gli altri emendamenti!

NOCE LONGO TERESA. I suoi emendamenti sono così chiari che vi è bisogno di successivi emendamenti per precisarne il significato!

Sto leggendo l'articolo 1 della legge, in merito al quale ella ha proposto un emendamento soppressivo, fra l'altro, delle parole: «quale che sia la forma della compartecipazione».

Ad ogni modo il problema delle lavoratrici a domicilio è il problema soprattutto delle addette ai servizi domestici. Quello che l'onorevole Repossi propone col suo articolo aggiuntivo, e cioè una corresponsione *una tantum* di 10.000 lire in caso di parto, non può essere accettato, e l'onorevole Repossi questo lo sa bene, perché la sua proposta è stata respinta in sede di Commissione.

Per quanto riguarda le lavoratrici a domicilio io vorrei che l'onorevole Repossi tenesse presente che, accettando i suoi emendamenti, noi spingeremmo gli industriali a fare quello che si sta facendo nella provincia di Prato, cioè a vendere o ad affittare i loro telai alle lavoratrici che lavoravano nelle fabbriche, per farle diventare lavoratrici a domicilio. E ciò per sopprimere tutti i pagamenti di contributi alla previdenza sociale e per poter sfruttare le lavoratrici il doppio o il triplo di quanto lo siano in fabbrica. L'onorevole Repossi con questi suoi emendamenti incita non soltanto gli industriali di Prato, ma tutti gli industriali d'Italia a tornare indietro di decine di anni rispetto alla nostra legislazione previdenziale a tutela delle donne lavoratrici.

Ed è per questo che non possiamo accettare questo emendamento, perché non si tratta soltanto delle lavoratrici che tradizionalmente lavoravano a domicilio, ma si pensa di ritornare a dei sistemi che pensavamo fossero sorpassati. Ed è chiaro che l'approvazione di un emendamento come quello dell'onorevole Repossi vuol dire spingere gli industriali a tornare a quelle vecchie forme di sfruttamento.

Per quanto riguarda le addette ai servizi domestici, evidentemente si tratta di donne che non hanno casa, che sono a servizio presso dei privati, per cui le diecimila lire che vengono loro date in caso di parto non risolvono la situazione. Io non so se l'onorevole Repossi abbia avuto mai al suo servizio una

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

donna che si sia trovata in questa situazione: in caso affermativo vorrei che egli mi dicesse che cosa può fare una donna con diecimila lire quando a lei non spetta nessuna altra tutela.

Proprio per le lavoratrici dei servizi domestici i colleghi della maggioranza sono stati i primi ad insistere per inserire nella legge l'articolo che voi conoscete, ed io non comprendo perché in sede di emendamenti si vengano a presentare proposte che sovvertono lo spirito della legge.

Noi siamo assolutamente contrari a questo emendamento, che tende non soltanto a sovvertire la legge di cui abbiamo accettato il testo in Commissione, ma tende, soprattutto per le lavoratrici a domicilio, a portarci indietro di 50 anni e a spingere gli industriali ad adoperare sistemi di sfruttamento che credevamo superati. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Repossi?

FEDERICI MARIA, Relatore. Onorevole Presidente, io dovrei interpellare la Commissione, ma qui al tavolo non vi è nessuno; vi è solo il presidente della Commissione, il quale mi pare abbia fatto il volo del silenzio. Quindi, io non esprimo il parere della Commissione, ma il mio personale; se qualche altro commissario verrà al banco della Commissione, esprimerà il suo parere. L'onorevole Repossi, dal momento che ha presentato emendamenti al testo della Commissione, non fa parte della Commissione.

Io conoscevo la portata degli emendamenti, benché non fossero scritti. Ho già espresso il mio pensiero, ma in un certo qual modo ho avuto anche il tempo per modificarlo: voglio esprimere qui di nuovo il mio pensiero nella speranza di potere anche indurre qualche altro a modificare il suo.

Per me l'argomento della legge non operante è un argomento debole, vorrei dire è quasi un argomento risibile. Perché? Perché ci vuole un po' di coraggio da parte di taluni commissari nel venire a dire, dopo due anni di lavoro, che abbiamo fatto una legge non operante; e siccome questa Commissione era formata di tecnici, io non so più davvero che diploma noi stiamo per dare ai poveri commissari dell'XI Commissione.

Ma qui si dice: la legge non è operante. Sarebbe questa la prima volta che una legge fatta dalla Camera praticamente poi non si dimostri operante? È per questo che siamo venuti in aula, per sottoporre la legge a tutti i colleghi, perché potessero fare quello che

noi in due anni non siamo stati capaci di fare, e perché la rendessero perfetta in quelle parti che noi abbiamo costruito in modo che si mostrasse tanto deficiente, tanto debole, tanto fragile e zoppicante.

Ma la XI Commissione era formata di sindacalisti, di tecnici, di medici e di persone di buona volontà, che si occupano di questioni sociali, se non sempre per lunga preparazione, certamente sempre con molta passione e zelo e con quella competenza che forse non nota nelle assemblee di tecnici, ma che si acquista quando si avvicina il popolo e si trae dalla realtà della vita dei lavoratori una legge che è la vera legge, perché è quella che nasce nello spirito del legislatore là dove può sperimentare che esiste una deficienza nell'organizzazione sociale. Ma noi, lavorando nella XI Commissione, più volte abbiamo fatto ricorso ad apprezzati tecnici, ed ora ci sentiamo dire che questa legge non è operante, il che vuol dire che quel tale diploma che stiamo per dare alla XI Commissione lo diamo anche agli uffici tecnici a cui abbiamo fatto ricorso. Capisco che la Camera nel suo complesso non se la sente di farsi dare un diploma di questo genere ed ora cerca di tirarsi indietro. Confessiamo che ne usciamo tutti male se diciamo che questa è la ragione per cui noi improvvisamente buttiamo a mare il lavoro di due anni. Ritengo che non abbiamo bisogno di fare ulteriori affronti al lavoro che noi tutti svolgiamo qui dentro. Tuttavia, che ci siano delle lacune, delle insufficienze, questo credo che lo sentiamo tutti onestamente e credo che lo sentano anche i colleghi che ora si accingono a fare il lavoro di discussione in aula. Le difficoltà di oggi, che sono di ordine tecnico, indicate sia pure vagamente dall'onorevole Repossi, penso che ci saranno anche fra qualche mese e, quando noi ci troveremo davanti alle stesse difficoltà tra qualche mese, anche allora noi diremo che per ragioni tecniche non potremo fare una legge operante. Questo è ciò che mi preoccupa, ma è anche vero che mi preoccupa l'urgenza e su questo credo che anche i colleghi che hanno parlato ora siano d'accordo: il collega Di Vittorio, in modo particolare, che ha posto specialmente l'accento sull'urgenza, così da non accogliere neppure la proposta di sospensione per un'ora; la collega onorevole Noce, la quale sa anche meglio di me quali siano le difficoltà che incontrano oggi le lavoratrici nel rinnovare i loro contratti di lavoro.

È certo dunque che la responsabilità di arrivare alla chiusura delle Camere per le ferie

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

estive e di ripresentarci poi ancora una volta in autunno con questa legge noi non ce la possiamo prendere nei confronti del paese. Ecco perché occorre vedere se questi emendamenti, che del resto vanno discussi ed eventualmente modificati siano o no così gravi da formare addirittura come si è detto un altro testo. Io ritengo che ciò non sia, almeno per i principali; essi vorrebbero essere piuttosto una via conciliativa che non compromette in nulla il diritto delle lavoratrici di quelle categorie che in questo momento hanno suscitato le perplessità di taluni nostri colleghi, e non impediscono a noi ed a voi di studiare una legge nuova, proprio per queste categorie di lavoratrici che nella legge n. 37 non troveranno piena soddisfazione.

Ma questa non è una soluzione soddisfacente: lo so, anche da un punto di vista che sembrerebbe formale (e non lo è), perché noi ci siamo impegnati a fare la legge per tutte le lavoratrici madri salariate dipendenti da terzi. Viceversa adesso ne facciamo una, ne promettiamo una seconda alla ripresa autunnale e intanto facciamo entrare in questa una protezione temporanea per le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici. Quello che ha detto l'onorevole Noce per le lavoratrici a domicilio mi trova invece perfettamente consenziente. È proprio così: le lavoratrici a domicilio hanno sempre costituito un gruppo non rilevante — e anche qui non sappiamo sino a che punto si possa dire un gruppo non rilevante — di lavoratrici che potevano essere sfruttate nel loro lavoro in quanto era oltremodo difficile trovare la maniera di tutelarle.

Ma oggi quello sfruttamento ha preso un altro aspetto. Una volta era possibile perché le lavoratrici erano a domicilio: non avevano, cioè, la possibilità di farsi un'idea del valore della loro remunerazione secondo il mercato di lavoro, né di giovare dell'opera dei sindacati a favore dei lavoratori, opera che ha permesso indubbiamente di far conseguire loro tanti successi. Esse lavoravano nei ritagli di tempo e come potevano: era possibile, quindi, per un non onesto datore di lavoro ottenere, una prestazione d'opera a prezzi inferiori a quelli che il mercato del lavoro stabilisse.

Oggi le difficoltà sono di altra natura, oggi il datore di lavoro, oppresso dal cumulo delle tasse e dagli oneri sociali, cerca di evadere dagli obblighi sociali e fa ricorso per questo al lavoro a domicilio. Evidentemente se noi estendessimo alle lavoratrici a domicilio

le stesse garanzie che diamo alle lavoratrici delle fabbriche, stroncheremmo ogni velleità di sfruttamento. Devo poi aggiungere che il numero di tali lavoratrici non è poi così elevato da farci considerare soverchiamente pesante l'onere che la loro inclusione nella legge determinerebbe.

Devo, infine, dichiararmi consenziente con l'onorevole Repossi circa la soppressione nell'articolo 1 delle parole « quale che sia la forma di compartecipazione ».

DI VITTORIO. La dizione che ella vuole sopprimere è estensiva: quindi la soppressione è restrittiva.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Non sono d'accordo. Si tratta di una aggiunta del tutto pleonastica che può essere senz'altro soppressa.

Sempre a proposito dell'emendamento Repossi dovremmo essere contrari alla soppressione delle parole che si riferiscono alle lavoratrici a domicilio per conto di terzi e alle addette ai servizi domestici. Senonché lo stesso onorevole Repossi con successivo emendamento aggiuntivo (articolo 1-bis) sembra voler provvedere a queste lavoratrici rimandando ad una successiva legge i provvedimenti relativi alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Che dire dunque di questo rinvio? È il caso di provvedere subito alla tutela di queste lavoratrici o è il caso di aderire al rinvio stesso? È meglio adottare anche per questa categoria il criterio dell'urgenza o è meglio studiare più accuratamente la misura dell'onere che la estensione comporta e la fonte del necessario finanziamento? Si tratta di rimandare semplicemente di qualche mese e di dire intanto a queste donne: avete sofferto per decenni e per secoli, dovelo aspettare altri tre mesi?

Non si tratta di questo. Qui si tratta di prendere in considerazione, per ora, almeno una tutela, la più moderna delle tutele, quella che per ultimo abbiamo concesso a tutte le lavoratrici, cioè la tutela economica. Noi diciamo alle due ultime categorie di lavoratrici: non vi possiamo dare ora un trattamento uguale alle altre, non possiamo soprattutto determinare per voi il periodo di riposo e le garanzie di riposo, che del resto voi stesse dovrete dare per rendere effettivo il diritto consacrato per legge; però ci rendiamo conto di quel che per voi significa la maternità, nello stato di abbandono completo non soltanto da parte della legge ma — molte volte —

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

della intera società. Noi ci rendiamo conto di questo e vi veniamo incontro. In quale misura? Ecco, è qui, semmai, che io nutro una preoccupazione vera e propria, perchè, affinché questa tutela sia veramente protettiva anche nei riguardi delle altre categorie di lavoratrici, non possiamo dire: diamo 120 mila lire (perchè questo è il computo, se dovessimo approvare la legge così come era stata presentata dai nostri colleghi) alle lavoratrici del settore industriale e a voi diamo una « sciocchezza ».

Noi dobbiamo considerare che le altre lavoratrici hanno l'assistenza di parto, mentre queste lavoratrici non verrebbero ad averla. E si fa presto a sapere che cosa oggi costa un'assistenza di parto. Bisogna quindi che sia presentato un emendamento che possa essere tale da far considerare non un sussidio comunque dato alle lavoratrici madri, ma veramente una tutela economica, che, se non è data nella stessa misura prevista per altre lavoratrici, sia però tale da meritare il nome di tutela economica.

Per quanto riguarda l'articolo 1 e l'articolo 1-bis, ripeto, non ho parlato a nome della Commissione perchè innanzitutto ci sono pareri divisi, e poi non abbiamo fatto alcuna convocazione dei membri della Commissione per decidere. Quindi, ho espresso soltanto il mio personale avviso. Spetta a qualche altro collega della Commissione di dire quello che non ho detto io a nome della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, il suo parere è favorevole all'emendamento Repossi?

FEDERICI MARIA, Relatore. Il mio parere, fatte le riserve che ho prospettato, è che, data l'urgenza, si arrivi a fare una distinzione nel trattamento fra le lavoratrici e si prenda atto che è veramente vincolante, nei confronti della Camera, l'emendamento che promette una successiva legge per le lavoranti a domicilio e per le addette ai servizi domestici. Del resto, spetta a noi farla sollecitamente e spetta a noi essere promotori ed estensori della nuova legge.

Ma faccio una riserva per quanto riguarda il titolo III della presente legge, cioè circa la misura del contributo che dovrebbe rappresentare la protezione economica di questa categoria. Accetto, quindi, l'emendamento, con questa riserva.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi riporto

alle dichiarazioni che ebbi occasione di fare a nome del Governo in sede di discussione generale. In quella sede rilevai, innanzitutto, come non fosse possibile, per rapporti di lavoro che si presentano con caratteristiche particolari, di dettare delle disposizioni di legge che avessero un carattere assolutamente uniforme e generale. Questo, evidentemente, soprattutto per quella parte del disegno di legge che, seguendo la tradizione, possiamo chiamare parte protettiva.

Dissi ancora che sembrava opportuno, una volta per sempre, di rinunciare all'empirismo e all'irrazionale in materia di previdenza sociale, movendoci, piuttosto, d'ora in poi, sul terreno della organicità, secondo i voti della stessa Commissione per la riforma della previdenza. Onde la necessità di non introdurre assicurazioni nuove, provvedendo, invece, ad estendere il campo delle prestazioni di assicurazioni già esistenti.

Questi rilievi li feci precisamente a proposito delle lavoratrici domestiche e delle lavoratrici a domicilio.

Ciò premesso, desidero ricordare che in tutta la legislazione protettiva si è sempre giunti alla esclusione (legge sull'orario di lavoro, legge sul riposo festivo, legge sull'avviamento al lavoro, ecc.) per queste categorie. E ciò si spiega. Le caratteristiche del rapporto di lavoro domestico e del rapporto di lavoro a domicilio hanno necessariamente portato a non poterli comprendere nella disciplina generale del rapporto di lavoro, che si andava man mano introducendo. Perchè è chiaro che parlare di orario di lavoro o del riposo settimanale a proposito delle lavoratrici a domicilio non era possibile, così come oggi non è possibile applicare loro le disposizioni della parte protettiva di questo disegno di legge *sic et simpliciter*. Non è possibile, per esempio, parlare *sic et simpliciter* di interdizione dal lavoro per due mesi prima del parto alle lavoratrici a domicilio, come credo sia piuttosto difficile parlare di divieto puro e semplice di licenziamento per una lavoratrice addetta ai servizi familiari, tenendo conto del modo come si svolge questo rapporto di lavoro che immette la lavoratrice nella intimità della famiglia, per cui motivi di incompatibilità che si dovessero manifestare renderebbero assolutamente impossibile, con una discrezionalità molto più larga, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Questi sono degli esempi. Non possiamo, pertanto, puramente e semplicemente applicare le disposizioni di questo disegno di legge alle lavoratrici do-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

mestiche e alle lavoratrici a domicilio senza dettare norme inapplicabili o assurde.

Per andare incontro a queste lavoratrici non vi è che da tener conto della particolarità del loro rapporto di lavoro e fare una nuova legge — una legge che riguarderà soltanto la maternità o una legge più vasta che riguarderà in generale il regolamento del loro rapporto di lavoro — in modo che, tenendo conto delle caratteristiche di questi rapporti, si possano creare degli strumenti che siano idonei, che siano applicabili, che diano una effettiva garanzia ed una effettiva tutela a queste categorie.

DI VITTORIO. Ma, avendo queste belle intenzioni, il Governo perché non ha presentato un disegno di legge?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si riserva di presentare, se del caso, il disegno di legge. Onorevole Di Vittorio, ella non mi può far carico di un periodo anteriore alla assunzione da parte dell'attuale ministro del dicastero del lavoro.

Ad ogni modo, desidero anche dire questo: che in materia di lavoro a domicilio, ad esempio, vi è precisamente un disegno di legge che potrà essere esaminato dalla Commissione e dal Parlamento. In quella sede si potrà anche porre il problema della tutela sia fisica che economica della maternità, ma questo avverrà in un quadro organico che tenga precisamente conto delle caratteristiche di quel rapporto di lavoro.

Vorrei, d'altra parte, richiamare l'attenzione della Camera su un altro fatto molto importante: queste categorie di domestiche e di lavoratrici a domicilio non godono attualmente dell'assicurazione di malattia. Non è, quindi, possibile farle giovare immediatamente dell'assistenza ostetrica e dell'assistenza sanitaria, che è concessa alle lavoratrici finora comprese nell'assicurazione.

Soltanto con una nuova legge, elaborata dal Parlamento in relazione anche all'impegno legislativo che si prenderebbe, ove fosse approvato l'articolo 1-bis proposto dall'onorevole Repossi, introducendo l'assicurazione di malattia si potrà anche prevedere che questa assicurazione, questa assistenza sanitaria, si estenda anche all'assistenza ostetrica e alla assistenza ginecologica. Ora, anche se noi mantenessimo nella legge le domestiche e le lavoratrici a domicilio, e non le escludessimo così come propone l'onorevole Repossi, noi introdurremmo una norma che non avrebbe possibilità pratica di applicazione.

Vi è, invece, una cosa che si può fare; ed io trovo che l'originalità dell'iniziativa che la Camera prende a proposito delle lavoratrici a domicilio ed addette ai servizi familiari è precisamente questa: che, mentre finora in relazione alla particolarità del rapporto di lavoro, si è sempre escluso che si potessero estendere le disposizioni di carattere generale emesse per le altre lavoratrici, in questo caso, invece, quello che si può concretamente fare fin da questo momento a proposito di tutela economica, la Camera lo fa.

MARTINI FANOLI GINA. Sono misure paternalistiche, queste.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ne parleremo. Ad ogni modo, la misura proposta dall'onorevole Repossi non mi pare che si allontani da quello che è, purtroppo, il livello delle prestazioni assicurative in generale, tenuto conto della situazione in cui si trova tutto il sistema della previdenza sociale nel nostro paese. È certo, dicevo, che quello che concretamente si può fare fin da questo momento si fa, e lo si fa attraverso l'intervento di carattere economico, che ha anche quest'altro pregio, di non introdurre, anche in questo caso, un'assicurazione nuova, ma di inserirsi in una assicurazione già esistente per queste categorie, cioè l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e tubercolosi. Con un semplice aumento di contributi, noi siamo in condizione, fin dall'entrata in applicazione della legge, di prevedere che essa possa essere immediatamente effettuale nei confronti delle lavoratrici domestiche e delle lavoratrici a domicilio.

Queste ragioni mi portano ad esprimere a nome del Governo il pieno consenso e il parere pienamente favorevole alla proposta dell'onorevole Repossi.

Mi consenta, l'onorevole Presidente, di aggiungere soltanto una parola a proposito della difesa appassionata che l'onorevole relatrice ha fatto del lavoro della XI Commissione. Io ho l'onore, in rappresentanza del Governo, di partecipare ai lavori di quella Commissione; e desidero associarmi a questa difesa e a tutto quello che l'onorevole relatrice ha detto del modo come l'XI Commissione ha discusso questa legge e discute tutte le altre. Però, a me pare che sia, in un certo senso, eccessivo considerare come svalutazione del disegno di legge elaborato dalla XI Commissione il fatto che si propongano alcuni aggiustamenti su situazioni che si possono considerare marginali. Io vorrei ancora una volta ricordare che il Governo ha rinunciato a far discutere il disegno di legge

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

sul proprio testo, aderendo alla discussione sul testo proposto dall'XI Commissione.

Non solo, ma anche a proposito di questo articolo il Governo ha dato la sua adesione a che fossero mantenute, nel campo di applicazione della legge, le lavoratrici agricole, più che raddoppiando quello che era il campo di applicazione originario della legge. Io credo che ciò sia una prova della considerazione del Governo e di tutta la Camera di fronte al lavoro meritorio svolto dalla XI Commissione, e la conferma dell'apprezzamento, che tutti noi facciamo, della attività svolta dalla Commissione. Vorrei aderire poi anche alle spiegazioni della onorevole relatrice a proposito della esclusione della parole « quale che sia la forma di compartecipazione ». Con questo non s'intende escludere i compartecipanti; essi restano. S'intende escludere quelle parole, che sono pleonastiche. Far restare tali parole significa creare equivoci, tanto più che queste parole non trovano riscontro nelle altre leggi, soprattutto nella legge sull'assicurazione di malattia che riguarda i lavoratori agricoli; e siccome noi per l'assicurazione sulla maternità (sia assistenza sanitaria che economica) ci inseriamo nell'assicurazione di malattia, qualunque formula che si distaccasse da quella adottata per l'assicurazione di malattia creerebbe indubbiamente gravi inconvenienti.

MARTINI FANOLI GINA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI FANOLI GINA. Io credo che si debba precisare qualche cosa ancora su alcuni punti di questo emendamento, anche perché, data la gravità del significato degli emendamenti che sono stati presentati all'ultimo momento dalla maggioranza, noi pensiamo che queste precisazioni indichino anche i limiti della responsabilità che ciascuno assume nei riguardi della legge che era stata discussa ed elaborata dalla Commissione del lavoro.

Prima di tutto, vorrei ritornare sulla dizione « compartecipanti » che nel testo della legge era stata usata in questa forma: « quale che sia la forma della compartecipazione », fra l'altro per esplicita richiesta di alcuni colleghi della maggioranza. Durante la discussione si era chiarito che, siccome le forme di compartecipazione sono svariatissime, il precisare in questo modo significava dare alle lavoratrici la possibilità di essere sempre incluse nella tutela stabilita dalla legge. È vero che dicendo « le compartecipanti », in

generale, noi crediamo di dare una valutazione più larga; ma in realtà non è così, in quanto, allorché si tratta di discutere praticamente se spetta o non spetta un diritto, la precisazione in questa forma ci permette di difendere con maggior sicurezza le lavoratrici. Quindi noi insistiamo perché si mantenga la formula che era stata adottata nel testo della Commissione, sulla quale si era precedentemente discusso, e che era stata esplicitamente richiesta dai colleghi della maggioranza.

Faccio presente, ad esempio, che nella regione lombarda di donne compartecipanti ve ne sono settantamila, ed esse hanno forme svariatissime di compartecipazione. Noi sappiamo quanto sia difficile fare applicare oggi le leggi, e quindi pensiamo che una precisazione di questo genere, anche se può essere considerata pleonastica, in fondo non faccia male, e pertanto noi insistiamo perché rimanga.

Vorrei poi aggiungere qualche cosa sulla questione delle lavoranti a domicilio. Qui è stato citato un disegno di legge presentato da alcuni deputati della Confederazione del lavoro e dall'onorevole Di Vittorio, in particolare.

Vorrei ricordare che lo spirito di questa legge è proprio quello di dare alle lavoranti a domicilio gli stessi diritti che hanno le lavoratrici delle fabbriche. Invece noi, con questo emendamento, mettendo queste lavoranti su un piano diverso da quelle delle fabbriche, praticamente veniamo ad annullare il significato della legge. Noi sappiamo quanto sia grave ciò, ed io potrei citare numerosissimi casi verificatisi nella provincia di Milano dove i padroni ad uno ad uno si sono messi a licenziare queste donne, cercando di evadere quelli che sono i diritti fondamentali delle lavoratrici stesse.

Ora, relativamente a quanto diceva l'onorevole sottosegretario in merito alla difficoltà di rendere operante la legge, io credo che così dicendo l'onorevole sottosegretario non abbia compreso appieno il significato della legge che noi abbiamo voluto formulare. Noi l'abbiamo formulata per un concetto mutualistico, di modo che, pagando il contributo del 0,66 per cento, noi verremo praticamente a garantire, anche a queste lavoratrici, quello che loro spetta di diritto; ed insistiamo, perché sappiamo che, diversamente, si creerebbe una situazione di particolare disagio, tale da aggravare una situazione in atto di sfruttamento che viene continuamente perpetrato a danno di queste lavoratrici che nel nostro

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

paese vanno diventando sempre più numerose e che sono, in molti casi, folla sconosciuta.

Nel chiarire ciò, noi sottolineiamo il fatto che non abbiamo presentato emendamenti che riportassero nell'ambito dell'articolo 1 anche quelle categorie che erano state escluse, proprio perché pensavamo di aver raggiunto, in Commissione, una leale intesa; perché pensavamo che quanto era stato concordato in Commissione, dopo lunghissime discussioni, dopo aver valutato attentamente il pro e il contro, dovesse essere mantenuto, perché questo è quanto ci chiedono le madri italiane di tutte le categorie.

Ora, ci troviamo di fronte ad emendamenti che alterano la legge che è stata elaborata, e la sostituiscono con un'altra. Noi ricordiamo che, se non abbiamo presentato emendamenti, oggi il modo di agire di coloro che invece ne hanno presentati, alcuni dei quali fanno parte della XI Commissione, ci autorizza a negare recisamente il nostro voto a qualsiasi emendamento che dovesse limitare il diritto delle lavoratrici madri. (*Applausi all'estrema sinistra*).

LIZZADRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIZZADRI. Tutte le obiezioni e le osservazioni che ora ho udito erano già state portate dinanzi alla Commissione, e furono da questa discusse. Nessuno dei colleghi oggi intervenuti ha portato un solo elemento nuovo per il quale la Camera possa decidere in un modo differente da come ha deciso la Commissione.

Queste osservazioni e questi rilievi furono ampiamente, per due anni, discussi davanti alla Commissione; abbiamo avuto lunghissime relazioni da parte dei commissari e dei competenti; la stessa onorevole relatrice si è preoccupata di procacciarsi i dati necessari affinché questa legge prospettasse soluzioni concrete.

Quando credevamo di essere tutti d'accordo — anch'ella, onorevole Federici, era convinta che la legge potesse essere varata, tanto è vero che si voleva chiedere al Presidente della Camera che autorizzasse la Commissione a decidere in sede legislativa...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io mi opposi.

LIZZADRI. ...una serie di emendamenti sconvolgono la legge.

Questa legge aveva come caratteristiche l'inclusione nelle provvidenze delle braccianti,

delle lavoratrici agricole e anche delle lavoratrici a domicilio.

Questi erano i due fatti importanti della legge: due fatti nuovi. L'onorevole Repossi con i suoi emendamenti spezza questi due fatti importanti.

REPOSSI. No.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ce ne sono molti altri.

LIZZADRI. E spezza questi due fatti col neutralizzare uno di questi due provvedimenti. Infatti, per le lavoratrici a domicilio, l'emendamento che si vorrebbe includere dopo l'articolo 19 dice: « In attesa dei provvedimenti di cui all'articolo 1-bis, alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri è dovuto, in caso di parto, un assegno di maternità di lire 10.000 ». Ciò significa che per le lavoratrici a domicilio si dà, per ora, solo l'assegno di maternità, mentre da tutte le altre provvidenze queste lavoratrici restano escluse, almeno per ora.

La Camera, si dice, farà una nuova legge; ma da oggi, dall'approvazione di questa legge alla approvazione dell'altra legge, se e quando sarà approvata, queste lavoratrici restano escluse sì o no? Questo è il problema. Con gli emendamenti Repossi queste lavoratrici restano escluse (*Interruzione del deputato Repossi*) dalle provvidenze da oggi sino a quando sarà approvata la nuova legge. Questa la portata dei provvedimenti, questa la sostanza degli emendamenti Repossi.

REPOSSI. Legga l'articolo 6-bis e vedrà come le esigenze vengono conciliate.

DI VITTORIO. Queste donne sono incluse in questa legge, o no? Volete dir di sì e far di no? Questa è slealtà.

LIZZADRI. Leggiamo il progetto della Commissione e gli emendamenti relativi. L'articolo 1 dice: « Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salarie, braccianti e compartecipanti, quale che sia la forma della compartecipazione) le lavoratrici a domicilio per conto di terzi, le addette ai servizi domestici... ».

L'onorevole Repossi propone di sopprimere « quale che sia la forma della compartecipazione, le lavoratrici a domicilio per conto di terzi, le addette ai servizi domestici » e poi aggiunge: « Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio ». È chiaro che, se dobbiamo fare una successiva legge, le donne addette ai servizi familiari ed al lavoro a domicilio non sono protette da questa legge.

Nelle more fra questa legge e l'altra l'onorevole Repossi propone che alle lavoratrici a domicilio venga data, in caso di puerperio o di aborto spontaneo, una certa somma. Questo significa che, se le lavoratrici a domicilio in questo spazio di tempo hanno un bambino, ricevono dieci mila lire; ma sono escluse da tutte le altre provvidenze. È questa la portata degli emendamenti sì o no?

REPOSSI. Legga l'articolo 6-bis.

LIZZARDI. Con questa legge noi volemmo che anche le lavoratrici a domicilio venissero protette con le provvidenze contemplate per le altre.

Queste cose, onorevole Rubinacci, in sede di Commissione le abbiamo dibattute per due anni; anche lei ha assistito alle discussioni negli ultimi momenti.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'ultima seduta.

LIZZARDI. La maggioranza della Commissione — questo è il punto — la stragrande maggioranza della Commissione, pur avendo esaminato e discusso tutti gli elementi contrari portati da alcuni commissari, anche democristiani, alla fine si è trovata d'accordo nell'approvare il progetto di legge.

Dovete convenire con noi che dopo due anni dacché la stragrande maggioranza dei commissari aveva discusso ed approvato questa legge (e a questa maggioranza appartenevano tutti i commissari della vostra parte), e lo prova il fatto che noi avevamo accordato fiducia alla relatrice, voi cercate di varare una nuova legge. Non va neppure dimenticato che abbiamo volutamente rinunciato a presentare una relazione di minoranza, data l'atmosfera di concordia che si era determinata nella Commissione. Aggiungo che nella Commissione tutti sapemmo elevarci al di sopra delle nostre ideologie politiche sentendo che era necessario andare incontro a queste donne lavoratrici che da decine di anni soffrono per questa situazione, soprattutto nella congiuntura attuale e specialmente nel settore tessile ove, data la crisi che lo affligge, si tende a spostare il lavoro dalle fabbriche a domicilio. Dopo tutto questo lavoro — ripeto — è deplorevole che oggi si venga ad annullare ogni nostro sforzo. Questo ingente lavoro di due anni non serve più a nulla, perché tutto un

vasto settore contemplato da questa legge (il settore delle lavoratrici a domicilio e di quelle addette ai servizi domestici) viene ad essere escluso dai benefici che il provvedimento doveva prevedere.

È chiaro che in queste condizioni dobbiamo votare contro l'emendamento. Non solo, ma dobbiamo andare più in là. L'onorevole sottosegretario per il lavoro si è mostrato preoccupato della imperfezione e quindi della inapplicabilità della legge. Dichiaro subito di preferire che una legge vi sia, anche se imperfetta, anche se non applicata al cento per cento. Se vi è un provvedimento legislativo, abbiamo sempre la possibilità di pretenderne l'attuazione; se la legge manca, evidentemente non possiamo pretenderne l'applicazione. Anche se questa legge fosse operante soltanto per il 50 per cento a favore delle lavoratrici madri, sarebbe sempre preferibile ad una situazione di carenza legislativa assoluta.

L'onorevole sottosegretario si è preoccupato anche delle imperfezioni della legge. Ma, onorevole Rubinacci, quale legge è perfetta? Facciamo intanto questa legge, sia pure imperfetta. Poi, con la pratica attuazione, potremo correggerla e migliorarla, ma se questo non faremo ne soffriranno centinaia di migliaia di madri lavoratrici italiane.

Per questi motivi votiamo contro questo emendamento volendo sottolineare che la responsabilità ricade (*Indica il centro*) su di voi. La legge era stata approvata all'unanimità dalla Commissione, tanto è vero che noi della minoranza avevamo rinunciato a presentare una particolare relazione. Ora, invece, ci presentate degli emendamenti che tendono ad annullare ciò che si era conseguito, in sede di Commissione, a beneficio delle lavoratrici.

VIVIANI LUCIANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA. Onorevoli colleghi, a tutte le ragioni che hanno addotto gli oratori di questa parte, ragioni che giustificano la nostra ferma opposizione all'emendamento presentato dall'onorevole Repossi, voglio aggiungere delle altre che interessano in maniera particolare la mia terra, il mezzogiorno d'Italia, quel famoso mezzogiorno d'Italia di cui tanto si è parlato in quest'aula e del quale giorni fa si sono occupati i colleghi di tutti i settori discutendo la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, che dovrebbe avviare le regioni meridionali verso fondamentali riforme.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

Onorevoli colleghi, la legge, così come era stata formulata dalla Commissione, veniva incontro completamente a larghe categorie di donne lavoratrici in tutta Italia ed in modo particolare a larghe categorie di lavoratrici del Mezzogiorno. Infatti, per quel che riguarda le lavoranti a domicilio, se esse sono numerose in tutte le regioni d'Italia, lo sono assai di più nelle nostre province, e in modo particolare nella mia città. Vi sono decine e decine di migliaia di donne che lavorano oscuramente nelle loro case, senza limitazione di orario, senza alcuna protezione, a condizioni veramente terribili: lavorano guanti, lavorano le tomaie delle scarpe, lavorano per lunghe e lunghe ore, senza limiti. E se noi passiamo dinanzi alle loro misere case, se passiamo davanti ai miseri « bassi » di Napoli dopo la mezzanotte, vediamo le donne chine sulle loro macchine, illuminate da una piccola luce.

Ebbene, questa categoria di lavoratrici non ha, come dicevo prima, alcun tipo di protezione. Se noi approviamo la legge così come la Commissione l'ha presentata alla Camera, indubbiamente diamo una protezione sanitaria, igienica ed economica a questa vasta categoria di lavoratrici attualmente senza protezione.

Per quanto riguarda le lavoratrici agricole, mi permetto di dire all'onorevole Repossi, al sottosegretario e agli altri colleghi della maggioranza, che per il Mezzogiorno le forme di compartecipazione non sono di solito le forme classiche, quelle cioè che possono essere catalogate in una legge: le forme di compartecipazione sono nel Mezzogiorno le più varie, e se non ci garantiamo con una formula chiara ed estensiva al massimo, indubbiamente una vasta categoria di lavoratrici agricole, che sono comunque compartecipanti, sarà esclusa dai benefici di questa legge.

Ecco perché, onorevoli colleghi, mantenendo il testo dell'articolo 1 così come la Commissione lo ha formulato, noi estendiamo per la prima volta nel nostro Mezzogiorno una protezione ad una larga categoria di lavoratrici. E si tenga conto che nel Mezzogiorno, nei piccoli paesi di campagna e nelle città, queste lavoratrici non hanno nessuna possibilità di assistenza, nessuna possibilità di protezione. Noi abbiamo, cioè, una situazione veramente grave per quanto riguarda l'assistenza nel Mezzogiorno d'Italia: mancano i centri di maternità e di infanzia, gli ospedali sono a decine e decine di chilometri di distanza, e non vi sono i mezzi per trasportare una donna che abbia urgente bisogno di assistenza. Vi sono paesi completamente abbandonati. Le

lavoratrici del Mezzogiorno hanno vissuto per secoli senza alcuna possibilità di protezione.

Oggi, con questa legge, si vuole provvedere anche a queste categorie e si è tenuto presente anche la particolare condizione del Mezzogiorno. Proprio tenendo conto di queste considerazioni, dato che ho l'onore di rappresentare qui decine e decine di migliaia di donne del nostro Mezzogiorno, voterò contro gli emendamenti presentati dall'onorevole Repossi.

PRESIDENTE. Avverto che porrò congiuntamente in votazione i due emendamenti Repossi, di cui do nuovamente lettura:

« All'articolo 1 *sopprimere le parole* quale che sia la forma della compartecipazione, le lavoratrici a domicilio per conto di terzi, le addette ai servizi domestici ».

ART. 1-bis

« Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Alle lavoratrici di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al titolo III della presente legge ».

NOCE LONGO TERESA. Chiedo l'appello nominale su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sugli emendamenti Repossi testé letti.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole De Caro Gerardo.

Si faccia la chiama.

MAZZA. Segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione:

Adornino — Alicata — Almirante — Ambrosini — Ambrosini — Amicone — Angelini — Angelucci Nicola — Arcangeli — Armosino — Ariale — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Balduzzi — Baroncini — Bartole — Basile — Basso — Bavaro

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1950

— Beltrame — Bergamonti — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonino — Bontade Margherita — Bottai — Bottonelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camposaruno — Cappi — Caramia Agilulfo — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Cartia — Caserta — Casoni — Cavalli — Ceconi — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Ilia — Corbi — Corona Giacomo — Corsanego — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Palma — Di Donato — Diccidue — Di Mauro — Di Vittorio — Donati — Donatini — Duccì.

Fabriani — Fanelli — Farinet — Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fietta — Fina — Foderaro — Fora — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giolitti — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Luigi — Grifone — Guerrieri Emanuele — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Iotti Leonilde.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Lutanza — Latorre — Lettieri — Lizieri — Lizzadri — Longhena — Longoni — Lozza.

Maglietta — Mannironi — Marabini — Marazzina — Marconi — Martini Fanoli Gina — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Matteo — Mazza Crescenzo — Miceli — Mieville — Molinaroli — Montelatici — Monterisi — Moranino — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nicoletto — Noce Longo Teresa — Novella — Numeroso.

Olivero — Orlando.

Pacati — Paganelli — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pollastrini Elettra — Puccetti.

Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Repossi — Rescigno — Resta — Rivera — Rocco — Rossi Maria Maddalena — Roveda.

Sabatini — Saccenti — Saulis — Sala — Sammartino — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Semeiario Santo — Serbandini — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Storch — Stuardi — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesoro — Togliatti — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viviani Luciana.

Waller.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Borioni.

Giacchero — Giordani — Giovannini — Girolami — Guariento.

Helper.

Lecciso — Lombardi Colini Pia — Lucifredi.

Migliori.

Pastore — Petrucci.

Saggi.

Vigo.

Zanfagnini — Zerbi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale.

Scioglio, pertanto, la seduta, avvertendo che la seduta antimeridiana è riconvocata per domani mattina alle 10, con lo stesso ordine del giorno di oggi.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dot. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI